

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6445 del 11/11/2025
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO TRANSITO SOMMITA' ARGINALE SUL FIUME RENO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) RICHIEDENTE: PADUSA SPA. PROCEDIMENTO BO10T0180.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6715 del 11/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE AD USO TRANSITO SOMMITA' ARGINALE SUL FIUME RENO IN
COMUNE DI RAVENNA (RA) RICHIEDENTE: PADUSA SPA. PROCEDIMENTO
BO10T0180.**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in

materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale n.102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti.

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno n. 634 del 25/01/2011, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2016 alla Società Padusa S.p.A. C.F. 00865750392, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Reno in località tra Passo Primario e Sant'Alberto nel Comune di Ravenna (RA), ad uso transito sulla sommità arginale, individuata al Foglio 3 Mappale 35, Foglio 4 Mappale 5, Foglio 5 Mappale 21, Foglio 6 Mappale 33;

DATO ATTO che la concessione BO10T0180 è scaduta e l'area non è stata utilizzata;

VISTA l'istanza di concessione pervenuta il 24/02/2024 protocollo PG/2022/30892, con cui il sig. Pasotti Filippo, CF PSTFPP75H15F205E, legale rappresentante della Società Padusa S.p.A. C.F. 00865750392 con sede legale in via Civesio n. 6 nel Comune di San Donato Milanese (MI) ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale sull'argine sinistro del Fiume Reno sempre ad uso transito sulla sommità arginale (n. pratica BO10T0180) in località tra Passo Primario e Sant'Alberto in Comune di Ravenna ubicata al Foglio 3 Mappale 35, Foglio 4 Mappale 5, Foglio 5 Mappale 21, Foglio 6 Mappale 33 di detto comune;

VERIFICATO:

- che con nota Arpae del 28/01/2022 protocollo PG/2022/13972 sono stati chiesti i canoni per le annualità dal 2012 al 2016 relativi alla concessione n. 634 del 25/01/2011;

- che con nota del 03/02/2022 protocollo PG/2022/17363 la Società Padusa spa ha chiesto la prescrizione dei canoni suddetti che Arpae ha accolto;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 103 del 13/04/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 26/09/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae 26/09/2025.0170365.E ha rilasciato il nulla osta idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 20/05/2024 PG/2024/92069;
- che l'occupazione di area demaniale è ubicata all'interno dell'area naturale protetta Codice: IT4060002, Tipologia: ZSC-ZPS, Sito: VALLI DI COMACCHIO di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po;
- che la società Padusa Spa con nota del 07/04/2025 protocollo PG/2025/65996 comunica di aver richiesto il parere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po;
- con nota del 06/08/2025 protocollo n. 06/08/2025.0142050.E la società Padusa spa sollecita il rilascio della concessione;
- che è stata richiesta una concessione per la **stessa area e stesso uso** con procedimento BO03T0011 e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po **ha rilasciato il nulla osta di competenza senza prescrizioni, con la precisazione che il nulla osta è relativo al solo transito di pedoni e mezzi motorizzati** della sponda sinistra del Fiume Reno nel tratto oggetto della concessione;
- che il nulla osta di cui al punto sopra può essere valido per la presente concessione;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n.

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta Padusa Spa, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 13/10/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_MIUTG_Ingresso_0322758_20251013;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al 08/10/2025.0178137.E del 08/10/2025 l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, resa dai soggetti della Ditta Padusa Spa sottoposti a verifica antimafia;
- che è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 23/02/2022, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha già versato come deposito cauzionale la somma di € 600,00 in data 19/01/2011 e che ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 è stato integrato con un importo pari ad € 121,20 in data 09/10/2025 per adeguarlo al canone annuale al fine di costituire un deposito complessivo pari a € 721,20;
3. ha versato il canone relativo all'annualità 2025 pari ad € 180,30 (3/12);

CONSIDERATO che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2025 in **€. 721,20** per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale di €. 600,00 versato dal richiedente in data 19/01/2011, a garanzia degli obblighi della concessione n. 634 del 25/01/2011 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione, ovvero fino al 31/12/2031;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società Padusa S.p.A. C.F. 00865750392 con sede legale in via Civesio n. 6 nel Comune di San Donato Milanese (MI), il rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale sull'argine sinistro del fiume Reno, in località tra Passo Primario e Passo Sant'Alberto in comune di Ravenna (FC) ad uso, non escluso, transito sulla sommità arginale

ubicata al Foglio 3 Mappale 35, Foglio 4 Mappale 5, Foglio 5 Mappale 21, Foglio 6 Mappale 33 di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale della determina n. 634 del 25/01/2011. Codice pratica BO10T0180;

4. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di rilascio del presente atto fino al **31/12/2031**;
5. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 721,20. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 721,20** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 26/09/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae 26/09/2025.0170365.E;
12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a

carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

12. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla Società Padusa S.p.A. C.F. 00865750392 con sede legale in via Civesio n. 6 nel Comune di San Donato Milanese (MI). Codice pratica **BO10T0180**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale sull'argine sinistro del fiume Reno, in località tra Passo Primario e Passo Sant'Alberto in comune di Ravenna (RA) ad uso, non esclusivo, transito sulla sommità arginale, area ubicata al Foglio 3 Mappale 35, Foglio 4 Mappale 5, Foglio 5 Mappale 21, Foglio 6 Mappale 33 di detto comune.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2031**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 721,20** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno

precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 721,20**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare,

a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in

materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota del 26/09/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae 26/09/2025.0170365.E di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

Trattandosi di rinnovo senza alcuna modifica si ritengono riportate e riconfermate le prescrizioni già espresse nella determinazione n° 634 del 25/01/2011, alle quali si accompagnano le seguenti:

- *Si prescrive l'assoluta inalterabilità plano-altimetrica della relativa area demaniale, mediante*

riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza; è espressamente vietato eseguire all'interno dell'area demaniale escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi;

- *Si prescrive il divieto alla costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, etc., anche a carattere di provvisorietà.*
- *Si consente il transito di mezzi e persone, incaricati dal richiedente la concessione, per la sola sommità arginale e rampe necessarie al suo raggiungimento, lungo il percorso assentito;*
- *Gli utenti devono comportarsi in modo tale da essere salvaguardata la sicurezza e non costituire pericolo o intralcio al transito; inoltre vige il divieto di fermata sulle aree demaniali interessate dalla concessione;*
- *Tenuto conto che l'area fluviale indicata rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico, è necessario che si preveda l'eventualità di dover rimandare e/o sospendere il transito dei mezzi e persone a qualsiasi titolo, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati*

dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;

- *Il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti lungo la sommità arginale, causati dal transito dei mezzi assentito con il presente nulla osta. Tali lavori devono essere realizzati con materiale idoneo e sono a totale carico del richiedente; inoltre, devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio, indicando altresì la durata delle lavorazioni previste;*
- *L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle attività autorizzate;*
- *Saranno a carico del richiedente altresì il controllo di tipo periodico della transitabilità dell'area in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- *Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura; è esclusivamente consentita l'esibizione di un cartello nella parte iniziale ed uno in quella finale del tratto interessato dal transito, riportante gli estremi della presente concessione assentita;*
- *Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
- *È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*
- *Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare*

quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- *Questo Ufficio resta completamente sollevato da ogni responsabilità e danno a terzi, anche connessa ad eventuali incidenti a cose e/o persone che dovessero verificarsi nel corso dell'attività concessa. Tale responsabilità resta a carico dei richiedenti la concessione che, conseguentemente, dovranno controllare e sorvegliare il transito di mezzi e persone;*
- *Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;*
- *È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;*
- *Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata*
all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC
stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- *L'amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine;*

- *In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita e sgombra, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica;*
- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica...omissis”*

PRESCRIZIONI DELLA DETERMINA N. 634 del 25/01/2011

- 1) *Si prescrive l'assoluta inalterabilità planoaltimetrica della relativa area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.*
- 2) *Analogo divieto viene esteso, nel modo più tassativo, alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.*
- 3) *L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.*
- 4) *La manutenzione della sommità arginale, la percorribilità, il mantenimento delle sbarre (verniciatura e funzionalità), i lucchetti sono di competenza dei concessionari. Il transito della sommità arginale e' consentito ai titolari delle concessioni ed al personale adibito a compiti di*

vigilanza e sorveglianza o autorizzati dallo Scrivente Servizio. E' consentito il transito pedonale o in bicicletta.

- 5) Le sbarre dovranno essere tenute chiuse per evitare il transito di mezzi non autorizzati.*
- 6) L'Amministrazione concedente si riserva, per esigenze idrauliche di revocare, in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.*
- 7) L'amministrazione concedente, potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.*
- 8) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'eventuale attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.*
- 9) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei

luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.